

**PARERE 18 DICEMBRE 2018**  
**690/2018/I/IDR**

**PARERE AL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI SULLO SCHEMA DI**  
**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI INERENTE INTERVENTI**  
**PRIORITARI E CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA DELLE OPERE**  
**IDRICHE, DI CUI ALL'ARTICOLO 58 DELLA LEGGE 221/2015**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1046<sup>a</sup> riunione del 18 dicembre 2018

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” (c.d. “Collegato Ambientale”), e, in particolare, l'articolo 58 (di seguito: legge 221/15);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge di bilancio di previsione 2018 o legge 205/17), e, in particolare, i commi da 516 a 525 dell'articolo 1;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e il relativo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori” (in particolare l'articolo 31 concernente il “Valore residuo del gestore del SII);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR), e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2018, 25/2018/R/IDR, recante “Avvio di procedimento relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione “acquedotti” del Piano nazionale, di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017”;
- la relazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 268/2018/I/IDR, recante “Relazione di trasmissione dell’elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge n. 205/2017”;
- la relazione dell’Autorità 23 ottobre 2018, 538/2018/I/IDR, avente ad oggetto “Aggiornamento della Relazione 11 aprile 2018, 268/2018/I/IDR (...)”;
- le note dell’Autorità (prot. 23896 del 14 luglio 2017 e 971 del 12 gennaio 2018) recanti approfondimenti e osservazioni in ordine allo “*Schema di d.P.C.M. inerente interventi prioritari e criteri di utilizzazione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all’articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*” richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con comunicazioni del 12 giugno 2017 e del 7 dicembre 2017;
- il contributo dell’Autorità fornito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 13 novembre 2018 (prot. 32141);
- la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 dicembre 2018, prot. Autorità 34399, con la quale è stato, da ultimo, trasmesso all’Autorità lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inerente gli interventi prioritari e i criteri di utilizzazione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all’articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (di seguito: schema di decreto).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- nell’ambito delle “*Disposizioni per garantire l’accesso universale all’acqua*” (Capo VIII), la legge 221/15 ha previsto, all’articolo 58, che:
  - “*A decorrere dall’anno 2016 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico [ora Cassa Conguaglio per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)], senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un’adeguata tutela della risorsa idrica e dell’ambiente secondo le prescrizioni dell’Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla*

- copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall'Autorità (...) nel rispetto della normativa vigente. Gli interventi del Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (...)* (comma 1);
- *“con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, (...), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità (...), sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 (...), con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri contenuti nel decreto. I criteri di cui al primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie”* (comma 2);
  - *l'Autorità “disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo (...), nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2”* (comma 3) e, *“al fine di assicurare la trasparenza e l'accessibilità alle informazioni concernenti le modalità di gestione del Fondo, (...) pubblica nel proprio sito istituzionale il provvedimento di cui al comma 3, nonché lo stato di avanzamento degli interventi realizzati”* (comma 4);
  - nel corso dell'iter per la definizione dello schema di decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto all'Autorità alcuni approfondimenti, tra cui quelli concernenti una stima dell'ammontare delle risorse derivanti da una specifica componente della tariffa idrica destinabili annualmente al Fondo in parola, nel rispetto della sostenibilità della tariffa applicata all'utenza;
  - a seguito della richiesta di informazioni di cui al precedente alinea, l'Autorità - allo scopo di contribuire, per quanto di competenza, all'individuazione di finalità coerenti con la dotazione del Fondo stesso - ha segnalato (con nota del 14 luglio 2017) che:
    - a fronte di una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato “con valore compreso tra 0,003 euro/mc e 0,01 euro/mc (da applicarsi a tutte le utenze del servizio idrico integrato come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, di fognatura e di depurazione), sarebbe possibile destinare al Fondo in discorso un ammontare annuale di risorse compreso fra 33,7 milioni di euro e 112,2 milioni di euro, con una incidenza sulla spesa annuale [per il] servizio idrico relativa alla categoria di utenza da considerarsi più debole - ossia l'utenza

- domestica (assumendo che sia composta da tre componenti con consumo annuo di 150 mc) - compresa tra lo 0,5% e l'1,5%”;
- la proposta di fissare al 2% il limite massimo dei costi di gestione del Fondo “*a carico della componente tariffaria*”, comporterebbe - alla luce delle stime di cui al precedente alinea - che detti oneri non potrebbero eccedere annualmente un ammontare compreso tra i 673 mila euro e i 2,2 milioni di euro, fornendo - a titolo esemplificativo, una indicazione della tipologia dei costi di gestione del Fondo in questione (costi per il personale dedicato alle istruttorie in ordine alle richieste di accesso al Fondo; costi di gestione dei rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia, nonché per l'attività di controllo da svolgersi lungo tutto il periodo di realizzazione delle opere e di validità della garanzia; costi amministrativi e di struttura; costi di segreteria);
  - l’Autorità - con nota del 12 gennaio 2018 trasmessa ai Ministeri competenti - ha evidenziato, tra l’altro, l’opportunità di effettuare ulteriori approfondimenti per tenere adeguatamente conto delle previsioni normative introdotte dalla legge 205/17, la quale, in particolare, al comma 516 dell’articolo 1, prevede l’adozione di un Piano nazionale di interventi nel settore idrico, articolato in una sezione «acquedotti» e una sezione «invasi», con lo scopo di assicurare la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche. Inoltre, il successivo comma 521 dispone che gli interventi compresi nel citato Piano nazionale potranno essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all’articolo 58 della legge 221/15;
  - a seguito delle interlocuzioni avvenute con le amministrazioni coinvolte, l’Autorità, al fine di contribuire, per quanto di propria competenza, al più rapido ed efficace completamento dell’*iter* di approvazione dello schema di decreto in oggetto, ha fornito (con nota del 13 novembre 2018) ulteriori elementi volti, in particolare, a:
    - definire idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri contenuti nel decreto (in coerenza con il dettato della normativa primaria e tenuto conto degli strumenti di monitoraggio e controllo stabilmente impiegati dall’Autorità);
    - individuare gli obblighi di comunicazione posti in capo a CSEA, favorendo un flusso di informazioni coordinato che coinvolga anche l’Autorità, dal momento che le medesime informazioni rappresentano, tra l’altro, elementi utili alla fissazione - e all’aggiornamento - della specifica componente tariffaria destinata ad alimentare il Fondo.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- da ultimo, con comunicazione del 4 dicembre 2018, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato all’Autorità lo “*schema di dPCM inerente interventi prioritari e criteri di utilizzazione del fondo di garanzia delle opere idriche di cui all’articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*”, al fine di acquisirne il parere previsto dal comma 2 del citato articolo 58 della legge 221/15;

- tra le disposizioni generali, oltre alle *definizioni* (articolo 1), lo schema di decreto di cui al precedente alinea specifica, quali *finalità* del Fondo (articolo 2, comma 1), la realizzazione degli interventi enucleati al successivo articolo 5;
- lo schema di decreto in parola prevede poi:
  - a) come *strumenti* utilizzati dal Fondo, la garanzia (prestata direttamente a beneficio del gestore titolato) di pagamento del "Valore di Subentro Riconosciuto" (definito come "il Valore di Subentro coperto dalla garanzia del fondo in relazione ad operazioni di finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5"), o, in alternativa, la garanzia di rimborso del credito vantato dai soggetti finanziatori o investitori nei confronti del gestore titolato (articolo 3);
  - b) che le garanzie concesse dal Fondo siano dirette, incondizionate, a prima richiesta e conformi alla disciplina dell'Unione europea in materia (articolo 4, comma 3);
  - c) in merito ai *criteri di valutazione per la concessione della garanzia* (articolo 5), che:
    - i) l'Autorità preveda che la garanzia del Fondo sia subordinata:
      - alla sottoscrizione di una convenzione di affidamento ("*predisposta o adeguata sulla base della convenzione-tipo (...) adottata dall'ARERA con deliberazione 656/2015/R/IDR*"), oppure - in caso di soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 172, comma 2, del d.lgs. 152/06 - all'acquisizione dell'assenso formale alla gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato rilasciato dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA) e del nulla osta rilasciato dall'ANAC, oppure - in caso di soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 147, comma 2-bis, del citato d.lgs. 152/06 - all'acquisizione dell'assenso formale alla gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato rilasciato dall'EGA;
      - all'acquisizione di equivalenti garanzie per i gestori di dighe e delle opere di adduzione e derivazione che, pur non essendo inserite tra le infrastrutture del servizio idrico integrato, siano funzionali alla sua alimentazione;
    - ii) la garanzia del valore di subentro e del rimborso del credito sia concessa secondo le modalità definite dall'Autorità, per la realizzazione di:
      - interventi previsti nel Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205/2017 (comma 2, lett. a);
      - interventi (non ancora finanziati e avviati), che si qualificano come necessari all'adeguamento ai parametri di qualità tecnica introdotti dall'Autorità con deliberazione 917/2017/R/IDR, con priorità per gli interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, che presentino una o più delle seguenti caratteristiche (comma 2, lett. b):
        1. interventi (previsti nei Piani d'ambito) da realizzare in via d'urgenza e funzionali all'adeguamento delle infrastrutture fognarie e depurative alle norme comunitarie e nazionali;
        2. interventi di carattere emergenziale previsti nei Piani di ambito;
        3. interventi strategici (previsti nei Piani d'ambito) funzionali al conseguimento degli obiettivi di qualità del servizio idrico

- integrato, interventi di risanamento e ammodernamento o ampliamento delle reti acquedottistiche anche ai fini del contenimento delle perdite;
4. interventi funzionali al SII necessari e urgenti per il recupero della capacità di invaso e di tenuta idraulica delle grandi dighe, per la messa in sicurezza sismica e idraulica delle grandi dighe, per il completamento o adeguamento sia delle grandi dighe sia delle infrastrutture di adduzione e derivazione, afferenti agli stessi impianti di ritenuta, previsti nei Piani d'ambito o indicati direttamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  5. interventi di cui ai punti precedenti non inclusi nella programmazione dei Piani d'ambito né previsti nel Piano nazionale, di rilevanza sovraregionale e nazionale e dotati di fonti, anche parziali, di copertura del relativo costo;
- d) che gli interventi del Fondo siano assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo i criteri, le condizioni e le modalità stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 6);
- e) in ordine alle *modalità di gestione del Fondo* (articolo 7, comma 1), che l'Autorità - tenendo conto di quanto previsto nel decreto del Ministro dell'economia di cui all'articolo 6 - definisca:
- i requisiti soggettivi dei richiedenti;
  - le modalità di richiesta della garanzia;
  - le modalità e i termini di rilascio della garanzia del valore di subentro riconosciuto, tenendo conto che: i) tale valore non può essere superiore al valore residuo non ammortizzato degli interventi di cui al precedente articolo 5, determinato secondo le modalità stabilite a fini tariffari dall'Autorità; ii) la garanzia può essere prestata unicamente in relazione ad operazioni di finanziamento dei predetti interventi;
  - le modalità e i termini delle garanzie di rimborso dei finanziamenti;
  - i finanziamenti e le altre operazioni finanziarie ammessi al rilascio della garanzia;
  - le modalità di accantonamento ed una percentuale di accantonamento non inferiore all'otto per cento dell'importo garantito;
  - le procedure di escussione e di surroga nei diritti del creditore anche attraverso il ricorso alla procedura esattoriale;
  - i casi di cessazione dell'affidamento per i quali deve essere previsto il pagamento del valore di subentro riconosciuto e le relative modalità di liquidazione;
  - la disciplina degli strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri contenuti nel decreto in discorso;
- f) ai fini del monitoraggio e della verifica del rispetto dei principi e dei criteri contenuti nel decreto, l'Autorità, avvalendosi anche di CSEA per il controllo sullo sviluppo degli interventi di cui all'articolo 5:

- acquisisca il relativo cronoprogramma recante le fasi e i tempi di esecuzione dei medesimi;
  - acquisisca periodicamente dati volti ad accertare lo stato di avanzamento, nonché il dettaglio delle motivazioni alla base di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori;
  - effettui controlli, anche nell'ambito delle istruttorie volte all'approvazione delle proposte tariffarie trasmesse dai soggetti competenti, tesi ad assicurare, tra l'altro, che non vi sia duplicazione degli oneri a carico del SII;
  - pubblichi nel proprio sito istituzionale lo stato di avanzamento degli interventi realizzati (articolo 7, comma 2);
- g) relativamente alle *fonti di finanziamento ed equilibrio del Fondo* (articolo 8), che l'Autorità individui la componente tariffaria (da indicarsi separatamente in bolletta), destinata alla alimentazione del Fondo e alla copertura dei relativi costi di gestione (nel limite massimo del 2% delle risorse assegnate al Fondo in parola), in modo tale da assicurare una dotazione sufficiente a soddisfare i fabbisogni per i quali il Fondo è preposto, mantenendo altresì in ogni momento l'equilibrio finanziario del Fondo stesso;
- h) in merito agli *organi di amministrazione del Fondo* (articolo 9), che:
- CSEA gestisca il Fondo, conceda le garanzie e definisca le modalità operative in coerenza con le modalità individuate dall'Autorità, provvedendo altresì al monitoraggio degli interventi del Fondo e del rispetto delle condizioni e dei termini della garanzia assegnata (comma 1);
  - ai fini “*dell'effettivo esercizio delle funzioni di verifica e monitoraggio del rispetto delle disposizioni dell'articolo 58 della legge n. 221 del 2015 che, come modificate dall'articolo 1, comma 522, della legge n. 205 del 2018, ha previsto la garanzia dello Stato sugli interventi effettuati dal fondo nonché dei principi e dei criteri previsti nel presente decreto e nel decreto di cui al precedente articolo 6*”, l'Autorità istituisca un Comitato di valutazione del rischio presso CSEA, la cui partecipazione è a titolo gratuito (comma 2);
  - il Comitato di Valutazione del rischio esprima il parere in ordine alle modalità operative del Fondo ed alle proposte di interventi da ammettere a garanzia di rimborso del credito, verificando la conformità delle richieste alle previsioni contenute nel decreto in discorso e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - di cui al precedente articolo 6 - con il quale dovranno essere individuati i criteri, le condizioni e le modalità affinché gli interventi del Fondo siano assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato (comma 3);
- i) per quanto concerne gli *obblighi di comunicazione* (articolo 10), che CSEA informi periodicamente i Ministeri competenti e l'Autorità sulle garanzie concesse e sullo sviluppo degli investimenti (comma 1), e che trasmetta semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Autorità una relazione di monitoraggio in ordine alla rischiosità del portafoglio garantito ed alla adeguatezza degli accantonamenti e delle risorse disponibili sul Fondo (comma 3).

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- rilasciare, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della legge 221/15, parere favorevole in merito allo schema di decreto trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la comunicazione del 4 dicembre 2018, condividendone l'impostazione generale con le seguenti:
  - *condizioni*, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 9 dello schema di decreto in ordine a "natura ed organi di amministrazione del Fondo":
    - al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:  
*“Ai fini dell’esercizio delle funzioni di verifica e monitoraggio del rispetto delle disposizioni dell’articolo 58 della legge n. 221 del 2015 che, come modificate dall’articolo 1, comma 522, della legge n. 205 del 2018, ha previsto la garanzia dello Stato sugli interventi effettuati dal fondo, nonché dei principi e dei criteri previsti nel presente decreto e nel decreto di cui al precedente articolo 6, ARERA istituisce anche un Comitato di valutazione del rischio presso CSEA.”.*  
La modifica in parola assicura un efficace coordinamento tra la previsione di cui al menzionato comma 2 dell'articolo 9 e i compiti di verifica e monitoraggio attribuiti all'Autorità dal precedente articolo 7, di fatto esplicitando che nel novero degli strumenti di controllo di cui si avvale l'Autorità rientra *“anche”* l'istituzione di un Comitato di valutazione del rischio presso CSEA;
  - *osservazioni*, relativamente agli interventi (enucleati all'articolo 5 dello schema di decreto) per la cui realizzazione è prevista la concessione della garanzia:
    - il comma 2, lett. b, punto 4, sembra ricomprendere una tipologia di misure e un livello di dettaglio delle stesse più ampi di quelli che si rinvencono nella normativa primaria (in particolare in materia di Piano nazionale di cui alla legge 205/17), con un conseguente fabbisogno di risorse necessario ad alimentare il Fondo tale da poter generare criticità in ordine alla sostenibilità della specifica componente tariffaria da applicare alle utenze del servizio idrico integrato;
    - il comma 2, lett. b, punto 5, nel riferirsi a interventi (di rilevanza sovraregionale e nazionale) né inclusi nei Piani di ambito né adottati nel Piano nazionale, richiederebbe l'ampliamento delle competenze di raccordo tra il soggetto che individua l'intervento stesso da finanziare e i soggetti a cui è demandata l'attività di programmazione alla base della predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato, atteso che il gestore interessato deve comunque essere in possesso dei requisiti di idoneità per l'accesso al Fondo



## DELIBERA

1. di rilasciare, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della legge 221/15, parere favorevole, con condizioni e osservazioni, sullo schema di decreto trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la comunicazione del 4 dicembre 2018;
2. con riferimento allo schema di decreto di cui al precedente punto, di segnalare, in particolare, che,
  - i. in relazione alle previsioni di cui all'articolo 9, in ordine a “natura ed organi di amministrazione del Fondo”, *sia necessario*:
    - al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: “*Ai fini dell'esercizio delle funzioni di verifica e monitoraggio del rispetto delle disposizioni dell'articolo 58 della legge n. 221 del 2015 che, come modificate dall'articolo 1, comma 522, della legge n. 205 del 2018, ha previsto la garanzia dello Stato sugli interventi effettuati dal fondo, nonché dei principi e dei criteri previsti nel presente decreto e nel decreto di cui al precedente articolo 6, ARERA istituisce anche un Comitato di valutazione del rischio presso CSEA.*”;
  - ii. relativamente agli interventi (enucleati all'articolo 5 dello schema di decreto) per la cui realizzazione è prevista la concessione della garanzia:
    - il comma 2, lett. b, punto 4, sembra ricomprendere una tipologia di misure e un livello di dettaglio delle stesse più ampi di quelli che si rinvencono nella normativa primaria (in particolare in materia di Piano nazionale di cui alla legge 205/17), con un conseguente fabbisogno di risorse necessario ad alimentare il Fondo tale da poter generare criticità in ordine alla sostenibilità della specifica componente tariffaria da applicare alle utenze del servizio idrico integrato;
    - il comma 2, lett. b, punto 5, nel riferirsi a interventi (di rilevanza sovraregionale e nazionale) né inclusi nei Piani di ambito né adottati nel Piano nazionale, richiederebbe l'ampliamento delle competenze di raccordo tra il soggetto che individua l'intervento stesso da finanziare e i soggetti a cui è demandata l'attività di programmazione alla base della predisposizione tariffaria del servizio idrico integrato, atteso che il gestore interessato deve comunque essere in possesso dei requisiti di idoneità per l'accesso al Fondo;
3. di trasmettere il presente parere al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico;
4. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

18 dicembre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*